

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1930 del 20/07/2021

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC MERITO SRL

Oggetto: Servizio di supporto alle selezioni pubbliche concorsuali di DiSCo, dalla stipula del contratto fino al 15 luglio 2022, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Affidamento alla società MERITO SRL

CIG. 8835819C7E

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

vista la Determinazione direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “con la quale è stato prorogato l’incarico della posizione organizzativa “Servizi 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 12 gennaio 2021 e fino al 12 gennaio 2022;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 “*Affidamento incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” La durata degli incarichi elencati va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;*

considerato che l’Ente DiSCo in conformità al proprio piano assunzionale 2021/2022 ha avviato le procedure di reclutamento delle seguenti figure professionali:

- n. 2 posti da Dirigente “Amministrativo – contabile”;
- n. 2 “ Funzionario “Amministrativo – contabile”;
- n. 2 Funzionario “Tecnico”;

considerato pertanto che l’Ente in conformità con la normativa vigente in materia essendo determinata a procedere con celerità e strumenti di semplificazione in relazione alle procedure avviate (da espletarsi entro il 15/07/2022) intende avvalersi di un supporto specialistico da parte di un operatore economico di comprovata esperienza in relazione anche all’affidamento ed esecuzione a regola d’arte del contratto precedentemente affidato.

vista la nota prot. n. 0013944/21 del 16/06/2021 inviata alla società MERITO SRL con la quale il Direttore Generale di DiSCo cita testualmente “*Preso atto del preventivo acquisito agli atti, si accetta l’offerta per le attività di supporto alla selezione per l’individuazione di dirigenti presso l’Ente DiSCo. Tali costi vengono di seguito sintetizzati:*

Attività di:

- 1) Collaborazione nella personalizzazione del bando di concorso;
- 2) Ricezione delle domande di partecipazioni tramite piattaforma on-line con accesso a SPID;
- 3) Assistenza tecnica ai candidati;

Costo € 8.000,00

Ai costi sopra riportati bisogna sommare l'importo di € 15,00 a candidato ai quali vanno aggiunti € 3,50 a candidato per tasse legate allo SPID."

considerato che per le vie brevi il Direttore Generale ha richiesto alla società MERITO SRL di integrare il preventivo di spesa per espletare delle procedure a selezione pubblica anche delle seguenti figure:

- n. 2 posti da Dirigente "Amministrativo – contabile";
- n. 2 "Funzionario "Amministrativo – contabile";
- n. 2 Funzionario "Tecnico";

agli stessi patti e condizioni riportate nella nota prot. n. 00139442/21 del 16/06/2021;

considerato che la società MERITO SRL ha accettato per le vie brevi la proposta del Direttore Generale;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2019, n. 50, recanti "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre";

considerato che l'Ente ha stimato presuntivamente l'importo complessivo del servizio per l'espletamento delle procedure entro il 15/07/2022 sulla base di richiesta di preventivo inviato di € 64.000,00 IVA esclusa come di seguito riportato:

Descrizione (prestazione contrattuale)	n.	Importo IVA esclusa cad.	Totale importo IVA esclusa
1) Collaborazione alla personalizzazione del bando di concorso.	3	€ 8.000,00	€ 24.000,00
2) Ricezione delle domande di partecipazione tramite piattaforma on-line con accesso tramite SPID.			
3) Assistenza tecnica ai candidati			

Prestazione extracontrattuale per oneri non preventivabili (e/o utilizzabili per ulteriore procedure)	Totale importo oneri compresi
Oneri vari per la partecipazione alle procedure (€ 15,00 a candidato + € 3,5 a candidato per tasse legate allo SPID)	€ 40.000,00

visto l'art. 40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici" comma 1 (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale");

visto l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma modificato da ultimo dall'art.1, comma 130, legge n. 145 del 2018) "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;

considerato che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il seguente bando:

- “SERVIZI – Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale”

considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia *per relationem*, che stabilisce, tra l’altro, espressamente che:

“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “**procedono**”) l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. **Non si tratta di una disciplina facoltativa**; le nuove procedure **sostituiscono** infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;

considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: (lettera così sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

visto che il Servizio 3.1 “Gare e contratti” dell’Area 3 il giorno 19 luglio 2021 ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con la società MERITO SRL per il “servizio di supporto alle selezioni pubbliche concorsuali di DiSCo” con la richiesta di applicare un ribasso percentuale sull’importo di € 24.000, IVA esclusa (prestazione contrattuale), l’offerta economica risultante dalla Trattativa Diretta sul MEPA riguarderà unicamente la prestazione contrattuale, con la richiesta di controfirmare per accettazione il capitolato d’oneri che si allega al presente provvedimento;

preso atto che, la società MERITO SRL nell’ambito della Trattativa Diretta sopra indicata ha offerto un prezzo complessivo di €. 63.997,00 di cui 23.997,00, iva esclusa (prestazioni contrattuali + € 40.000 (oneri compresi) (prestazioni extracontrattuali per oneri non preventivabili e utilizzati a consumo sulla base delle effettive domande dei candidati) come di seguito riportato;

Descrizione prestazione (prestazione contrattuale)	n.	Importo cad. base di gara (Iva esclusa)	Importo cad. base di gara offerto (Iva esclusa)	Importo totale basi di gara offerto (Iva esclusa)
Collaborazione alla personalizzazione del bando di concorso.				

Ricezione delle domande di partecipazione tramite piattaforma on-line con accesso tramite SPID; Assistenza tecnica ai candidati	3	8.000,00	€. 7.999,00	€. 23.997,00
--	---	----------	-------------	--------------

vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: “ *L’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*”;

considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*”;

preso atto che la soc. MERITO SRL ha eseguito a regola d’arte, qualità e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti il precedente contratto affidato dall’Ente

visto l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

visto l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che:

“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”*;

vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: *“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva”* che prevede espressamente che: *“che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”*;

considerata l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”*;

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;

visto il punto n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

- a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;*
- b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;*
- c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”*;

vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: *“L'eccezione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*;

visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)”*;

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*;

valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement del Mepa in data 19 luglio 2021 da parte della società MERITO SRL, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

verificati positivamente i requisiti generali della società MERITO SRL;

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 27810042 del 14 giugno 2021 e scadenza validità 12 ottobre 2021;

verificato il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n. 20210000828743 del 20/07/2021;

verificato positivamente l'assenza delle annotazione sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 12 luglio 2021;

considerato che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del "Regolamento" (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisiti, in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26 febbraio 2021;

visto l'art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00";*

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: "L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione";*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

"10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvencono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestato dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 67040, Art. 3 avente per oggetto “concorsi”, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”;

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

1. **di ritenere** conforme alla normativa l'operato del RUP mediante l'approvazione della Trattativa diretta sul MEPA n. 1777510 avente ad oggetto “Servizio di supporto alle selezioni pubbliche concorsuali di DiSCo”, dalla stipula del contratto fino al 15 luglio 2022;
2. **di recepire** le risultanze del RUP e pertanto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 e smi del servizio di cui sopra alla società MERITO SRL – Via Tortona n. 2D – 16121 Genova, codice fiscale e partita IVA n. 02290620992, per un importo totale di €. 69.276,34 (oneri compresi);
3. **di impegnare** la somma di €. 48.500,00 IVA inclusa, alla missione 01, programma 10, titolo 1, capitolo 67040 Art. 3 avente per oggetto “concorsi” del bilancio di previsione 2021, a favore della società MERITO SRL – Via Tortona n. 2D – 16121 Genova, codice fiscale e partita IVA n. 02290620992;
4. **di impegnare** la somma di €. 20.776,34 IVA inclusa, alla missione 01, programma 10, titolo 1, capitolo 67040 Art. 3 avente per oggetto “concorsi” del bilancio di previsione 2022, a favore della società MERITO SRL – Via Tortona n. 2D – 16121 Genova, codice fiscale e partita IVA n. 02290620992;

5. **di dare atto** che il CIG è **8835819C7E**;
6. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
8. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Cortesini;
9. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documenti informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;
10. **di procedere** alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement per le Amministrazioni;
11. **che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data **22/07/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **22/07/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	67040	1351	1	01	10	1	03	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	48.500,00

2021	67040	1352	1	01	10	1	03	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.776,34
------	-------	------	---	----	----	---	----	----------------	-----------------------------	-----------

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **22/07/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **22/07/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1930 del 20/07/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **22/07/2021**